



Il Presidente della Regione

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 40 del 18 aprile 2020

Oggetto: Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Comuni "zona rossa". Disposizioni per il Comune di Avezzano per la giornata del 27 aprile 2020.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020 (Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTI i seguenti provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile:

- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
- Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 414 del 7 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 631 del 6 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 633 del 12 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 635 del 13 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 637 del 21 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 639 del 25 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 640 del 27 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 641 del 28 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 642 del 29 febbraio 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 643 del 1° marzo 2020;



Al Presidente della Regione

- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 644 del 4 marzo 2020;
- Ordinanze del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 645 e 646 dell'8 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 648 del 09 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 651 del 19 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 652 del 19 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 654 del 20 marzo 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 655 del 25.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 656 del 26.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 658 del 29.03.2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 659 del 1 aprile 2020;
- Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione Civile n. 660 del 5 aprile 2020;

PRESO ATTO della nota del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prot. n. 1322 del 25 febbraio 2020 con cui, facendo seguito agli esiti della riunione politica di coordinamento Governo-Regioni sullo schema di Ordinanza delle Regioni senza cluster, sono state trasmesse al Ministro per gli affari regionali e le autonomie e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile le proposte di modifica elaborate dalle Regioni e Province autonome;

VISTO il decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2020 con il quale è stato approvato lo schema di ordinanza da adottare nelle Regioni non interessate dal cluster, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno del 22 marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020 con cui sono stati modificati i codici ATECO di cui all'allegato 1 del citato DPCM 22 marzo 2020;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 15350/117(2) Uff. III-Prot.Civ. del 2020;

VISTO il Decreto legge 25 marzo 2019, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) con particolare riguardo all'articolo 3 secondo cui "Nelle more dell'adozione dei decreti del



Al Presidente della Regione

Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale) con cui sono adottate nuove misure per fronteggiare l'emergenza con efficacia dal 14 aprile 2020 fino al 03 maggio 2020;

VISTO, in particolare, l'articolo 8, commi 2 e 3 del DPCM 10 aprile 2020, che testualmente dispone “2. *Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020.* 3. *Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale*”.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del richiamato decreto legge 19/2020, tra le misure che possono essere adottate per fronteggiare e contenere i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID – 19, sono ricomprese anche le seguenti:

- limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali;
- limitazione o sospensione di altre attività di impresa.

RICHIAMATE le seguenti proprie ordinanze adottate al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 con misure di contenimento ulteriori e aggiuntive rispetto a quelle statali nei confronti di alcuni Comuni della Regione la cui situazione sanitaria appare più grave rispetto a quella regionale generale:

- n. 10 del 18.03.2020 (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 individuazione comuni "zona rossa");
- n. 15 del 25.03.2020 (Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 comuni “zona rossa”. Estensione della “zona rossa”. Revoca dell'ordinanza n. 10 del 18 marzo 2020);
- n. 17 del 27.03.2020 (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 comuni “zona rossa”. Ulteriore estensione territoriale della “zona rossa”);
- n. 18 del 29.03.2020 (Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 comuni “zona rossa”. Integrazione alle ordinanze n. 15 del 25.03.2020 e n. 17 del 27.03.2020);
- n. 21 del 2 aprile 2020 (Proroga dell'efficacia delle misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 comuni “zona rossa”);
- n. 35 dell'11 aprile 2020 (Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019 – Comuni “zona rossa” e modifiche dell'ordinanza n. 31 del 09.04.2020);



Il Presidente della Regione

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 125 del 4 marzo 2020 che ha istituito l'Unità di Crisi regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO che in data 19 aprile 2020 scadranno le misure restrittive ulteriori e aggiuntive adottate con la richiamata ordinanza n. 35/2020 nei confronti dei territori comunali di Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Arsita, Montefino, Elice, Civitella Casanova, Farindola, Montebello di Bertona, Penne, e per il territorio di Villa Caldari, frazione di Ortona, al fine di ridurre drasticamente all'interno dei medesimi territori ogni opportunità di socializzazione e di limitare al massimo la mobilità delle persone ivi residenti;

RICHIAMATA la nota prot. RA/0102785/20 del 16 aprile 2020 con cui il Presidente della Giunta Regionale ha richiesto ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. di Lanciano-Vasto-Chieti, Pescara e Teramo di fornire valutazioni al fine dei necessari provvedimenti in merito alla proroga o cessazione delle misure restrittive relative cosiddette "zone rosse" costituite a seguito delle citate Ordinanze presidenziali;

PRESO ATTO:

- della relazione, redatta dal Direttore medico del Servizio igiene e sanità pubblica della ASL di Teramo (distinta al prot. n. 35169/20 del 17.04.2020) e acclusa alla nota del Direttore Generale della ASL di Teramo prot. 0035378/20 del 17.04.2020 nella quale, in particolare, si ribadisce *"relativamente ai Comuni ricompresi nella Val Fino il parere favorevole già espresso sotto il profilo igienico sanitario e di tutela della salute pubblica, ai fini della prosecuzione delle misure restrittive nel predetto comprensorio dei Comuni interessati"* e *"alla luce delle riflessioni emerse a seguito del monitoraggio della situazione, con particolare riferimento alle considerazioni di natura epidemiologica, sotto il profilo igienico sanitario e di tutela della salute pubblica, l'importanza della prosecuzione delle misure ulteriormente restrittive, circoscrivendo la suddetta area, anche in riferimento alle situazioni in corso di accertamento ed alle attività territoriali di profilassi"*;

- della comunicazione email del 17.04.2020 della ASL di Pescara inviata alla Presidenza della regione e all'Assessorato alla Sanità con la quale il Direttore Generale e il direttore UOC Malattie Infettive relazionano che *"La valutazione del numero dei casi e dei trend ad essi associati nei vari comuni della provincia, relativa all'ultima settimana di osservazione, permette di evidenziare in senso generale un ulteriore rallentamento delle nuove diagnosi anche nelle zone urbane più popolate. Persiste il già osservato costante incremento dei casi a provenienza dalle strutture residenziali ed assistenziali territoriali, peraltro già sottoposte a verifica da questa azienda ed alle opportune misure di circoscrizione per la prevenzione dell'ulteriore trasmissione da parte del personale coinvolto. Si ritiene pertanto non necessario il mantenimento delle ulteriori restrizioni nei centri oltre la suggerita scadenza del 19 aprile, in linea con quanto osservato nella nostra precedente relazione del 1.4. ultimo scorso."*;

- della nota sottoscritta dal Direttore generale, dal Direttore sanitario e dal Direttore Amministrativo della ASL Lanciano – Vasto – Chieti, distinta al prot. n. 21955U20 – CH del 16.04.2020 nella quale emerge in particolare che *"Alcune realtà locali sono tuttavia ancora meritevoli di forte attenzione, come ad esempio il caso della contrada Caldari di Ortona, che presenta un tasso cumulativo di prevalenza pari a 1441/100.000, superiore di oltre 10 volte il tasso di prevalenza dell'intero Comune di Ortona"*, che *"considerando il periodo di incubazione della COVID-19, il focolaio epidemiologico della contrada Caldari di Ortona non può assolutamente definirsi spento e di conseguenza, salvo più approfondite indagini sul campo, una intempestiva revoca delle restrizioni ivi adottate porterebbe con molta probabilità a riaccensioni e pericolose ulteriori diffusioni della COVID-19"* e che, nelle more dello svolgimento di una programmata attività di indagine epidemiologica dettagliata sui residenti della contrada Caldari, *"si propone pertanto di prorogare i provvedimenti di "zona rossa" della contrada Caldari fino a cessate esigenze"*;



Il Presidente della Regione

CONSIDERATO, quindi, che, alla luce delle risultanze delle indagini epidemiologiche pervenute dalla predette Aziende sanitarie di Teramo e di Lanciano-Vasto Chieti, allo scopo di fronteggiare possibili situazioni di ulteriore pregiudizio sanitario per le relative comunità, è necessario confermare per un ulteriore periodo le misure più restrittive già adottate con la richiamata ordinanza n. 35/2020 per i Comuni di Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Arsita, Montefino e per il territorio di Villa Caldari, frazione del Comune di Ortona, anche in considerazione del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

VALUTATO che, invece, alla luce delle risultanze delle indagini epidemiologiche pervenute dalla competente Azienda sanitaria di Pescara, le misure più restrittive già adottate con la richiamata ordinanza n. 35/2020 per i Comuni di Elice, Civitella Casanova, Farindola, Montebello di Bertona e Penne cessano la propria efficacia con decorrenza 20 aprile 2020;

DATO ATTO delle richieste pervenute dai Sindaci dei Comuni e ritenute preminenti le esigenze di tutela della salute pubblica rappresentate dalle ASL territorialmente competenti;

VISTA la nota prot. n. 0020054/2020 del 18 aprile 2020 con la quale il Commissario Straordinario della città di Avezzano segnala che la ricorrenza della festa del Santo Patrono in data 27 aprile p.v. determina una consecutività di 3 giornate di carattere festivo, con la conseguente chiusura, ai sensi delle disposizioni di cui al punto 3 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 37 del 15 aprile 2020, delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, con effetti pregiudizievoli per i cittadini e conseguenti rischi di assembramenti nelle giornate immediatamente precedenti le dette festività;

CONSIDERATO necessario, in un'ottica di contenimento del rischio sanitario e di riduzione di un'elevata concentrazione di persone negli esercizi commerciali, consentire l'apertura, nel Comune di Avezzano, delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, di cui all'allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, nel giorno 27 aprile 2020;

per le considerazioni espresse nelle premesse, che formano parte integrante della presente ordinanza,

ORDINA

1. Ferme restando le misure statali, regionali e comunali, ove esistenti, di contenimento del rischio diffusione, sono confermate, con efficacia dal 20 aprile 2020 e fino a cessate esigenze, le seguenti misure restrittive per i territori comunali di Castilenti, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti, Arsita, Montefino e per il territorio di Villa Caldari, frazione di Ortona:

- a) divieto di allontanamento dal territorio dei comuni anzidetti da parte di tutti gli individui ivi presenti;
- b) divieto di accesso nel territorio dei comuni in questione;
- c) ai divieti di cui alle lettere a) e b), sono ammesse le seguenti deroghe, fermo restando l'obbligo di esibizione del modello di autodichiarazione predisposto dal Ministero dell'Interno:
 - I. è consentito l'ingresso ad un Comune rientrante nella "zona rossa", previa autorizzazione del Sindaco, esclusivamente al personale impiegato nelle strutture e nei servizi esclusi dalla sospensione di cui alla presente ordinanza;
 - II. sono consentiti l'ingresso e l'uscita ai e dai Comuni "zona rossa" al personale sanitario, ai volontari e funzionari della Protezione civile nazionale e regionale, al personale delle forze di polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, nell'esercizio delle proprie funzioni;



Al Presidente della Regione

- III. sono consentiti l'ingresso e l'uscita ai e dai Comuni "zona rossa" in presenza di condizioni di comprovate ragioni di salute (ricovero ospedaliero, stato di gravidanza, patologie che necessitano di visite o cure indifferibili) debitamente certificate;
 - IV. sono consentiti l'ingresso e il transito per e nei Comuni "zona rossa" al personale impegnato nel trasporto finalizzato al rifornimento e al funzionamento dei servizi esclusi dalla sospensione di cui alla presente ordinanza, previa esibizione da parte di quest'ultimo di idonea documentazione relativa alla merce trasportata e alla destinazione della stessa;
 - V. in tutti gli altri eventuali casi non contemplati nelle lettere precedenti, l'ingresso ad un Comune della "zona rossa" è possibile esclusivamente a fronte di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco;
 - VI. nei casi non contemplati nelle lettere precedenti, l'uscita da un Comune della "zona rossa" è possibile esclusivamente previa apposita autorizzazione rilasciata, sulla base di proprie valutazioni, dal Sindaco a fronte di evidenze rappresentate dagli interessati in ordine all'urgenza e indifferibilità dell'impiego, comunque in attività salvaguardate dalle restrizioni ai sensi del DPCM del 10 aprile 2020, di personale proveniente dalla "zona rossa" e non diversamente reperibile al di fuori della stessa;
- d) sospensione di tutte le attività produttive e commerciali ad esclusione di quelle salvaguardate dalle restrizioni ai sensi del D.P.C.M. 10 aprile 2020;
 - e) sospensione di tutti i cantieri di lavoro;
 - f) sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nei comuni "zona rossa", ove le stesse si svolgano fuori da uno dei detti comuni;
 - g) chiusura dei parchi pubblici, orti comunali, aree sportive a libero accesso, servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico e divieto di utilizzo delle relative strutture;
 - h) soppressione di tutte le fermate dei mezzi pubblici;
 - i) chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme;
 - j) sono garantiti i servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, il servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari ai cittadini posti in stato di isolamento domiciliare fiduciario, il servizio di rifornimento dei distributori automatici di sigarette, il servizio di rifornimento delle banconote agli sportelli dei Bancomat e Postamat;
 - k) gli spostamenti delle persone fisiche tra i Comuni "zona rossa" delle province di Pescara e di Teramo, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e assoluta urgenza o per motivi di salute, sono consentiti - ove si realizzino interamente nell'ambito dei territori di detti comuni - previa esclusiva esibizione del modello di autocertificazione predisposto dal Ministero dell'Interno;
2. che il giorno 27 aprile 2020 nel Comune di Avezzano possono rimanere aperte le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, di cui all'allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali;
3. che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva per gli adempimenti di legge e viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti competenti per territorio.
- La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.



Il Presidente della Regione

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata altresì sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Direttore del Dipartimento Sanità

Dott. Giuseppe Bucciarelli
(firmato digitalmente)

L'Assessore regionale alla Salute

Dott.ssa Nicoletta Verì
(firmato digitalmente)

Il Presidente della Giunta regionale

Dott. Marco Marsilio
(firmato digitalmente)